



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 29 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dal 01/10/2021 al 30/04/2022.
ORDINANZA SINDACALE

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- a seguito dell'avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano.
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- in data 13/03/2021 è stato superato il limite per la protezione della salute umana di n. 35 giorni annui per le polveri PM10 nella stazione di Arcella;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) e con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del PRTRA prevedendo quest'ultimo una serie di azioni per il contenimento delle principali fonti emissive di inquinanti in atmosfera e individuando i soggetti coinvolti nella loro attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni dalle attività agricole e zootecniche e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta "arancio" e "rosso" laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

- la stazione di riferimento per il Comune di Padova per la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10 ed ai livelli di allerta è quella di “Mandria”.

TENUTO CONTO che l’Accordo di Bacino Padano prevedeva, come misura addizionale a quelle già in essere, il blocco dei veicoli EURO 4 a gasolio con il livello verde a partire dal 1° ottobre 2020 ma che, a causa dello stato di emergenza per contagio da Covid19, l’attivazione di tale misura è stata più volte differita al:

- 1° gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 16/09/2020 (BUR n. 145 del 29/09/2020);
- 11 gennaio 2021 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 (BUR del 31/12/2020);
- giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021) in considerazione sia della limitata potenzialità del trasporto pubblico, dovendo quest’ultimo garantire il distanziamento interpersonale, sia delle limitazioni imposte alle attività economiche che hanno comportato gravi difficoltà economiche tali da non consentire la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

RICHIAMATI:

- il suddetto Decreto del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021, con il quale, oltre allo slittamento temporale del blocco dei veicoli Euro 4 a gasolio con il livello verde, si è preannunciato l’impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 (BUR n. 36 del 12 marzo 2021) che ha approvato, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e vista la pendente procedura sanzionatoria, il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, anticipato sinteticamente nell’incontro del C.I.S. del 10/03/2021 vista la sua portata straordinaria ed urgente. Tale Pacchetto integra e rafforza quanto previsto dall’Accordo di Bacino Padano prevedendo:
 - relativamente ai settori dell’agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee, valide in generale dal 1° ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, comprese le domeniche ecologiche;
 - un’estensione dell’applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale fino ad ora non coinvolti;
 - una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che avrà cadenza trisettimanale, terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
- le indicazioni fornite dalla Regione nell’ambito degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) di Padova del 24/03/2021 e 04/08/2021, del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021 e 24/06/2021 e nella nota prot. n. 313342 del 09/07/2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell’allegato B della D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l’applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti. In particolare sono state definite le categorie di veicoli bloccati (con estensione fino agli autoveicoli a benzina EURO 2 e gasolio EURO 5 e i ciclomotori e motoveicoli EURO 1), alcune categorie di veicoli derogate, il periodo di applicazione delle limitazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 che ha approvato il progetto di “Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale in adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155”, modificando la precedente zonizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2013 del 23/10/2012. Il Comune di Padova, prima inserito nell’ “IT0510 Agglomerato Padova” risulta ora nell’ “IT0519 Agglomerato Padova”, che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalsérugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022:
 - la limitazione del traffico stradale, estesa all'intero territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite dalla D.G.R.V. n. 1089/2021, declinando in particolare le deroghe e le modalità applicative secondo le peculiarità del contesto locale, con riserva di rimodularle nel caso di peggioramento delle condizioni di qualità dell'aria;
 - domeniche ecologiche con limitazione della circolazione e con discrezionalità da parte dei Comuni nell'individuazione delle date;
- non attivare la limitazione alla circolazione dei veicoli euro 4 a gasolio con il livello nessuna allerta – verde, come previsto dal combinato disposto della D.G.R.V. n. 238/2021 e del Decreto dell'Unità di Crisi n. 1 del 08/01/2021 in vigore di tale Decreto, fino al perdurare dello stato di emergenza da Covid19;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- delle indicazioni fornite negli incontri del 04/08/2021 e del 09/09/2021 dal Tavolo Tecnico Zonale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 14/09/2021 relativamente all'adozione dei provvedimenti di limitazione del traffico, delle combustioni all'aperto, degli impianti termici e spandimenti liquami zootecnici, valevoli nel territorio comunale, in attuazione delle disposizioni regionali previste da: l'Accordo di Bacino Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238 del 02/03/2021 coordinato con il Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021 e la D.G.R.V. n. 1089 del 09/08/2021;
- dell'emergenza sanitaria da Covid19 ancora in corso, che condiziona pesantemente la situazione sociale ed economica;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile in data 30/09/2021;
- dal Settore Ambiente e Territorio in data 29/09/2021;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, dal 01/10/2021 al 17/12/2021 e dal 07/01/2022 al 30/04/2022 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, anche dal 27/12/2021 al 06/01/2022** in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità, evidenziata nella planimetria allegata e disponibile per consultazione nel sito internet del Comune e facente parte integrante della presente ordinanza (Allegato 1):
 - comparto viario della Zona Industriale;
 - tratti autostradali che attraversano il territorio comunale rispettivamente a nord (Milano-Venezia) sud (Padova- Bologna) ed est (a sua volta suddiviso nei due sottotratti consecutivi della Venezia-Padova e Padova- Bologna);
 - anello delle tangenziali costituito dalle vie: via Po - tratto compreso tra il confine con il comune di Limena e c.so Australia, c.so Australia, c.so Boston - comprese le arterie di collegamento con i Comuni di Selvazzano Dentro ed Abano Terme, tangenziale sud, c.so Primo Maggio, c.so Esperanto, c.so Kennedy, c.so Argentina, ponte Darwin, c.so Irlanda, via Boves, c.so 13 Giugno;
 - via San Marco – tratto compreso tra c.so Argentina e via Friburgo, via Fraccalanza, v.le delle Grazie, v.le Dell'Elettronica, raccordo Gandhi, raccordo Ezio Franceschini, via Friburgo, via del Plebiscito, via Luigi Einaudi, via Chiesanuova, via dei Colli, via Bembo - tratto compreso tra corso Primo Maggio ed il confine del territorio comunale, via G.B. Ricci, via C. Goldoni - tratto compreso tra via del Pescarotto ed il passo carraio della fiera, via F. Rismondo – tratto compreso tra via Ricci e l'accesso al parcheggio interrato del padiglione 7 della fiera, via Avanzo, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il ponte Unità d'Italia, ponte Unità d'Italia, via Guizza - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Piovese - tratto compreso tra il confine del territorio comunale e l'ingresso al parcheggio scambiatore, via Pontevigodarzere, tratto compreso tra via Del Plebiscito ed il confine comunale, via Rocco e via Coppi;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0 e EURO 1 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- d) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", non

omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante delle presente ordinanza).

Fino alla data di vigenza del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 del 08/01/2021, **con il livello nessuna allerta - colore verde, il divieto di circolazione è limitato ai veicoli individuati ai precedenti punti: 1 a), 1 b), 1 d).**

livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- e) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- f) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3, classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- g) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- h) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);

livello di allerta 2 - colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- i) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 e N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- j) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3, classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- k) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);
- l) **limitatamente dalle 8.30 alle 12.30:** autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”) di categoria N1, N2, N3 classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 5 (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);

- m) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura EURO 2 e successive (vedi allegato 2 facente parte integrante della presente ordinanza);

1.bis. l’esonero dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all’assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario e quarantena legati al Coronavirus (COVID-19) l’acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Padova;
- k) veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all’art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all’art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d’opera, di cui all’art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell’orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l’orario di articolazione dei turni e l’effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;

- o) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- p) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- q) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- r) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri;
- s) veicolo con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario munito di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- t) veicoli (N1, N2, N3) a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- u) veicoli (N1, N2, N3) a gasolio omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle cose su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) nei quali non è vigente il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (colore arancio);
- v) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde);
- x) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- y) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- z) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (compresa l'effettuazione di test antigenico (rapido), test molecolare, test sierologico tradizionale o rapido per la ricerca del Covid19), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- aa) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- cc) in vigenza del Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021, veicoli usati per:
- il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni;
 - per il trasporto di partecipanti ad attività sportive o motorie da/per impianti sportivi/palestre, limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle attività.

Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori o dei partecipanti ad attività sportive o motorie;

Se non vigente il Decreto dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021, la deroga si applica solo ai veicoli che effettuano il car-pooling all'andata o al ritorno per:

- il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni;
- il trasporto di partecipanti ad attività sportive o motorie da/per impianti sportivi/palestre, limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle attività.

Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori o dei partecipanti ad attività sportive o motorie;

dd) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e di titolo autorizzatorio;

ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. Il "Titolo Autorizzatorio" dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.;

2. per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, anche sulla scorta di eventuali pareri dei Settori competenti;
3. obbligo di spegnimento del motore durante la sosta, dal 01/10/2021 al 30/04/2022, dalle ore 0.00 alle 24.00, alle seguenti categorie di veicoli:

con livello nessuna allerta - colore verde:

- a) autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- b) veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- c) autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- d) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- e) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice a gasolio durante le soste;

con livello di allerta 1 – colore arancio e 2 – colore rosso: tutti i veicoli;

4. la sospensione temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

INVITA

tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale

AVVISA

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta; qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.padovanet.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza con intensificazione dei controlli;

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) e dall'art. 7, comma 13 bis), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Settore Mobilità del Comune di Padova.

Il Sindaco
Sergio Giordani

NORMATIVE CEE SULLE EMISSIONI INQUINANTI

AUTOVEICOLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 83/351 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	NON SUPERA IL 50% DELLE EMIS. 83/351CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/76 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 88/436CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/458CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 89/491CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/436 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/458 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 89/491 CEE CON CATALIZZATORE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
0	RISPETTA LA DIRETTIVA 88/77 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 83/351-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV

1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/76 - 91/441CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 88/436-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/458-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 89/491-91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/441 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59 CEE CON CATALIZZATORE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-A	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 95/54 CE	AV
1	RISPETTA LE DIRETTIVE 93/59 CEE - 93/116 CE	AV
1	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -AALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/5493/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 96/69 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 - 96/69 - 95/56 - 96/38	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 92/97 95/54 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 95/56 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 95/54 93/116 96/69 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/44 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/44 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 96/44 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE SULL'INQUINAMENTO	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 94/12 CEE CON CATALIZZATORE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 91/542-B - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 91/542-B 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 95/54/CE - 96/1/CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 93/116 96/44 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12/CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 94/12 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1-B - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 94/12 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 94/12 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 95/54 CE 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CEE - 95/54	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 93/116 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/44 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 -B	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/44 CE - 92/97 CEE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 96/69 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/36 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/37 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/69 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 96/69 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/36	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 94/12 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 96/37 - 96/38	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 96/69/CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 91/542-B CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 91/542-B - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 95/56 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 96/1 CE - 96/36 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1.-A 6.2.1.-B ALL.I D.M. 23.03.92	AV
2	CONFORME 91/542 CEE PUNTO 6.2.1. -BALL. I D.M. 23.03.92	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/38	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 96/36 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 - 96/1 - 95/56 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/1 95/56 96/36 96/37 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 92/97 - 94/12 95/54 - 95/56 - 93/116	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/77 CE	AV
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77 CE	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38	AV
2	RISPETTA DIRETTIVE CE 96/20 - 95/54 93/116 - 94/12 - 95/56 - 96/37	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/37 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 96/38 CE	AV
2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/37	AV

2	RISPETTA LE DIRETTIVE CE 96/20 95/54 96/69 95/56 96/36 96/38	AV
3	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -A	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE	AV
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 92/97 CE - 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/69 CE-B	AV
4	RISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 98/77/CE RIF.98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE -B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE-B	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1 (EURO 4)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
4	RISPETTA LA DIRETTIVA 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGLIORATO)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B2	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)	AV
5	RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA C (ECOL. MIGL.)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 A)	AV
6	RISPETTA LA DIRETTIVA 715/2007*692/2008 (Euro 6 B)	

MOTOCICLI		
Codice EURO	Descrizione	Tipologia
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5	MC
1	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP.5E CAP.9	MC
2	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE A E 97/24/CE CAP. 9	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 97/24/CE CAP. V/FASE2 E CAP. IX	MC
2	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE A E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC
3	RISPETTA DIRETTIVA 2003/77/CE RIF. 2002/51/CE FASE B E 97/24/CE CAP. 9	MC
3	RISPETTA LA DIRETTIVA 2002/51/CE FASE B E DIRETTIVA 97/24/CE CAP.9	MC